

# Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs)

del 4 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 93 e 149 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup> (LM);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Principio

L'organizzazione dell'esercito deve, a tutti i livelli, conformarsi alla missione del medesimo.

## **Art. 2**<sup>3</sup> Composizione dell'esercito

L'esercito consta dell'esercito attivo e della riserva. Nel suo insieme adempie il mandato assegnatogli dalla Costituzione federale<sup>4</sup> e dalla LM.

## **Art. 3** Esercito attivo

L'esercito attivo consta dei militari:

- a. obbligati a prestare servizi d'istruzione e incorporati in formazioni dell'esercito attivo;
- b. assunti come personale militare.

## **Art. 4** Riserva

La riserva consta dei militari soggetti all'obbligo di prestare servizio militare che, ad eccezione degli ufficiali, non devono più prestare servizi d'istruzione.

## **Art. 5** Effettivo dell'esercito

<sup>1</sup> Per adempiere i suoi compiti, l'esercito dispone di un effettivo massimo di 220 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

<sup>2</sup> L'esercito attivo dispone di un effettivo massimo di 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

RU 2003 4027

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> FF 2002 768

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2971; FF 2006 5899).

<sup>4</sup> RS 101

<sup>3</sup> La riserva dispone di un effettivo massimo di 80 000 persone. Essa è articolata in formazioni (stati maggiori o unità di truppa).

<sup>4</sup> L'effettivo dell'esercito non comprende le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate negli stati maggiori del Consiglio federale o che non sono incorporate in formazioni conformemente all'articolo 60 LM.

## **Art. 6**                    Struttura

<sup>1</sup> Nella sua struttura di base l'esercito si articola in:

- a.<sup>5</sup> Stato maggiore del capo dell'esercito, Stato maggiore di pianificazione dell'esercito, Stato maggiore di condotta dell'esercito e frazioni dello stato maggiore dell'esercito;
- b. il comando dell'istruzione superiore dei quadri;
- c.<sup>6</sup> organizzazioni d'istruzione dell'esercito: formazioni d'addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi, centri di competenza;
- d.<sup>7</sup> Stato maggiore delle Forze terrestri;
- e.<sup>8</sup> Stato maggiore delle Forze aeree;
- f. base logistica dell'esercito;
- f<sup>bis</sup>,<sup>9</sup> base d'aiuto alla condotta;
- g. quattro stati maggiori delle regioni territoriali;
- h.<sup>10</sup> brigate:
  1. due brigate blindate,
  2. due brigate di fanteria,
  3. due brigate di fanteria di montagna,
  4. una brigata di fanteria della riserva,
  5. una brigata di fanteria di montagna della riserva,
  6. una brigata logistica,
  7. una brigata d'aiuto alla condotta.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2971; FF **2006** 5899).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2971; FF **2006** 5899).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2971; FF **2006** 5899).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2971; FF **2006** 5899).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. II 2 dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2971; FF **2006** 5899).

h<sup>bis</sup>.<sup>11</sup> la Sicurezza militare;

- i. i corpi di truppa: battaglioni, gruppi, comando dei granatieri, comandi d'aerodromo, squadre;
- j. le unità di truppa: compagnie, batterie, squadriglie, colonne.

<sup>2</sup> Per l'istruzione, il Consiglio federale può subordinare i corpi di truppa e le unità di truppa alle brigate o alle formazioni d'addestramento. Esso tiene conto delle affinità regionali.

<sup>3</sup> Le brigate delle Forze terrestri sono istruite in collaborazione con il comando dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito. Nel servizio d'istruzione i corpi di truppa possono essere assegnati agli stati maggiori delle regioni territoriali.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> Ai fini della prontezza d'impiego e nell'impiego medesimo, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, allo Stato maggiore delle Forze terrestri, agli stati maggiori delle regioni territoriali, alle brigate, al comando della Sicurezza militare o al comando dell'impiego delle Forze aeree.<sup>13</sup>

#### **Art. 7** Armi, formazioni di professionisti e servizi ausiliari

<sup>1</sup> Le Armi sono elementi dell'esercito per la cui istruzione sono organizzate scuole reclute. Per i servizi ausiliari non sono organizzate scuole reclute.

<sup>2</sup> L'esercito comprende:

- a. le Armi:
  1. la fanteria,
  2. le truppe blindate,
  3. l'artiglieria,
  4. le truppe d'aviazione,
  5. le truppe di difesa contraerea,
  6. le truppe del genio,
  7. le truppe d'aiuto alla condotta,
  8. le truppe di trasmissione,
  9. le truppe di salvataggio,
  10. le truppe della logistica,
  11. le truppe sanitarie,
  12. le truppe della sicurezza militare,
  13. le truppe di difesa ABC;

<sup>11</sup> Introdotta dal n. III dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5047).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2971; FF **2006** 5899).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2971; FF **2006** 5899).

- b. le formazioni di professionisti:
  - 1. parti delle formazioni delle Forze aeree,
  - 2. parti delle formazioni della sicurezza militare,
  - 3. il distaccamento d'esplorazione dell'esercito,
  - 4. parti delle compagnie di pronto intervento per l'aiuto in caso di catastrofe;
- c. i servizi ausiliari:
  - 1. il servizio di stato maggiore generale,
  - 2. il servizio informazioni militare,
  - 3. la giustizia militare,
  - 4. l'assistenza spirituale dell'esercito,
  - 5. ...<sup>14</sup>
  - 6. il servizio territoriale,
  - 7. il servizio di prontezza.

#### **Art. 8** Stati maggiori del Consiglio federale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale dispone di stati maggiori che lo assistono nell'adempimento dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

<sup>3</sup> I membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

#### **Art. 9** Competenze

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce le strutture dell'esercito.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) disciplina:

- a. l'articolazione particolareggiata dei corpi di truppa e delle formazioni;
- b. l'equilibrio degli effettivi nell'intero esercito.

#### **Art. 10** Costituzione dei corpi di truppa e delle formazioni

<sup>1</sup> Il Dipartimento presta attenzione affinché i corpi di truppa e le formazioni siano costituiti, se possibile, di militari provenienti dalla medesima regione.

<sup>14</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2971; FF 2006 5899).

<sup>2</sup> Esso provvede affinché per le persone soggette all'obbligo di leva vi siano adeguate possibilità di scelta tra le Armi e i servizi ausiliari.

<sup>3</sup> Esso provvede affinché le funzioni superiori di comando siano occupate da un numero adeguato di ufficiali di milizia e da rappresentanti di tutte le lingue nazionali. La maggioranza dei comandanti dei corpi di truppa e delle unità di truppa come pure degli ufficiali di stato maggiore deve di regola essere composta di ufficiali di milizia. Gli stati maggiori di tutti i livelli, ad eccezione del livello esercito, sono stati maggiori di milizia, fatti salvi singoli titolari di funzioni con particolari obblighi di presenza o di conoscenze specifiche.

#### **Art. 11** Scuola reclute

<sup>1</sup> La scuola reclute dura da 18 a 21 settimane a seconda dell'Arma. Questo non incide sul numero totale dei giorni di servizio d'istruzione. Il Consiglio federale fissa la durata per le singole Armi e per l'istruzione degli specialisti.

<sup>2</sup> La scuola reclute può essere assolta in due parti se le esigenze del servizio lo consentono e se la formazione civile o ragioni professionali rendono l'interruzione indispensabile.

#### **Art. 12** Numero, periodicità e durata dei corsi di ripetizione

<sup>1</sup> I militari di truppa assolvono sei o sette corsi di ripetizione.

<sup>2</sup> I corsi di ripetizione si svolgono ogni anno e durano 19 giorni. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

#### **Art. 13<sup>15</sup>** Disposizioni di attuazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di attuazione della presente ordinanza ed è incaricato dell'esecuzione.

#### **Art. 13<sup>a16</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 22 giugno 2007

Dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente ordinanza, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:

- a. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;
- b. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

#### **Art. 14** Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 3 febbraio 1995<sup>17</sup> sull'organizzazione dell'esercito è abrogato.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2971; FF 2006 5899).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2971; FF 2006 5899).

**Art. 15**      Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2004<sup>18</sup>

<sup>17</sup> [RU **1995** 5341]

<sup>18</sup> DCF del 22 ott. 2003 (RU **2003** 4031).